

Legge regionale 21 luglio 1995, n.81

Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 . "Disposizioni in materia di risorse idriche".

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalita')

1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge:

- a) delimita gli ambiti territoriali ottimali, per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
- b) disciplina la cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale;
- c) detta termini e procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato e indirizzi per una gestione efficiente ed efficace.

2. Per conseguire economicita' gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza il servizio idrico e' affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

ARTICOLO 2

(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali)

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera a), il territorio regionale e' delimitato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

- a) ambito territoriale n. 1, denominato "Toscana Nord";
- b) ambito territoriale n. 2, denominato "Basso Valdarno";
- c) ambito territoriale n. 3, denominato "Medio Valdarno";
- d) ambito territoriale n. 4, denominato "Alto Valdarno";
- e) ambito territoriale n. 5, denominato "Toscana Costa";
- f) ambito territoriale n. 6, denominato "Ombrone".

2. I confini degli ambiti territoriali di cui al comma 1 e gli Enti locali in essi ricadenti sono individuati nella planimetria e nell'elenco allegati sotto la lettera A), parte integrante della presente legge.

ARTICOLO 3

(Modifica degli ambiti territoriali ottimali)

1. Le delimitazioni di cui all'art. 2 possono essere modificate

per la necessita' di ottimizzare la gestione del servizio o per armonizzare gli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale.

2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli Enti locali e le Autorita' di ambito di cui all'art. 4, previo parere dell'Autorita' di bacino interessata.

3. Qualora le Autorita' di bacino non rilascino il parere di propria competenza entro 30 giorni dalla richiesta, il loro assenso e' considerato acquisito.

4. Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le disposizioni per adeguare lo statuto delle Autorita' di ambito, previsto dall'articolo 4, al nuovo assetto degli ambiti territoriali risultante dalla nuova delimitazione.

5. La delimitazione di cui all'art. 2, in sede di prima applicazione, e' sottoposta a revisione sulla scorta delle risultanze della ricognizione dei servizi di cui all'art. 11, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

ARTICOLO 4

(Costituzione dell'autorita' di ambito)

1. Le Province e di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi indicati all'art. 1 lettera a), entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscono un consorzio denominato Autorita' di ambito, mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli, di uno Statuto predisposto secondo la disciplina indicata ai commi 3, lettera a), e 4.

3. Il Comune che, in ciascun ambito territoriale ottimale, ha il maggior numero di abitanti, provvede:

- a) a predisporre lo Statuto dell'Autorita' di ambito sulla base dello schema tipo di cui all'allegato B) parte integrante della presente legge;
- b) a stabilire il termine perentorio di approvazione dello Statuto da parte di ciascun Consiglio degli Enti che costituiscono l'Autorita' di ambito ed a chiedere al Comitato regionale di controllo l'esercizio del controllo sostitutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in caso di inadempimento;
- c) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli

organi della Autorita' di ambito;
d) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell'Autorita' di ambito.

4. La competenza di cui al comma 3, lettera a) e' esercitata, sentite le Province il cui territorio e' compreso nel rispettivo ambito territoriale ottimale.

5. Gli oneri conseguenti all'esercizio delle competenze indicate al comma 3, sono posti a carico del bilancio dell'Autorita' di ambito.

ARTICOLO 5

(Costituzione obbligatoria dell'autorita' di ambito)

1. Qualora l'Ente di cui all'art. 4, comma 3, non provveda agli adempimenti di propria competenza per la costituzione dell'Autorita' di ambito entro il termine stabilito all'art. 4, comma 2, alla costituzione della Autorita' di ambito provvede la Regione in via sostitutiva, previa diffida, tramite un commissario straordinario.

2. Il commissario straordinario, a tal fine, approva lo statuto secondo lo schema allegato alla presente legge sotto la lettera B), ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'Autorita' di ambito.

3. Le funzioni del commissario straordinario cessano con la nomina del presidente dell'Autorita' di ambito.

4. Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Autorita' di ambito.

ARTICOLO 6

(Ordinamento dell'autorita' di ambito)

1. L'Autorita' di ambito e' dotata di personalita' giuridica pubblica ed autonomia organizzativa. L'ordinamento dell'Autorita' di ambito e' stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. Ciascuna Autorita' di ambito e' dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto all'entita' della popolazione residente nel territorio del Comune medesimo; dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni consorziati; nonche' dalle acquisizioni dirette effettuate dall'Autorita' di ambito con mezzi propri.

3. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione e' effettuata in base al

valore attuale con le modalita' previste dall'art. 2343 codice civile.

4. All'Autorita' di ambito possono essere assegnati, inoltre, beni in uso, locazione o comodato gratuito.

5. Le Province non partecipano ne' al fondo, ne' al patrimonio consortile, ma possono assegnare all'Autorita' di ambito beni a titolo di comodato.

6. Ciascuna Autorita' di ambito e' dotata di un ufficio di direzione che risponde del raggiungimento degli obbiettivi di piano fissati dagli organi dell'Autorita' di ambito.

7. L'ufficio di direzione e' costituito:

- a) negli ambiti territoriali con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti, da un direttore, da un dirigente per la pianificazione e da un dirigente per il controllo;
- b) negli ambiti territoriali con popolazione, inferiore a 1.000.000 di abitanti, dal direttore e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo.

8. Le Autorita' di ambito possono stipulare tra loro convenzioni per una piu' razionale ed economica utilizzazione dei dirigenti.

9. La copertura dei posti degli uffici di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 142.

10. La contabilita' dell'Autorita' di ambito e' disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.

11. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Autorita' di ambito sono disciplinati dallo statuto.

12. Per deliberare il programma di interventi ed il piano finanziario per la gestione integrata del servizio, la scelta delle forme di gestione, la tariffa del servizio idrico integrato, il riconoscimento alle gestioni esistenti dei caratteri di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 36/94, lo statuto prevede quorum che assicurino un'ampia adesione alle relative decisioni dei rappresentanti degli enti consorziati.

ARTICOLO 7

(Competenze dell'autorita' di ambito)

1. L'Autorita' di ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulla attivita' di gestione del servizio idrico integrato. E' esclusa ogni attivita' attinente alla gestione del servizio.

2. Le funzioni di competenza dell'Autorita' di ambito attengono in particolare:

- a) alla scelta della forma di gestione del servizio;
- b) all'affidamento del servizio;
- c) all'organizzazione dell'attivita' di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti;
- d) all'approvazione del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36/94. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonche' i proventi da tariffa;
- e) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto d) sulla scorta di una specifica attivita' di controllo di gestione e di qualita';
- f) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. L'attivita' di controllo sui servizi di gestione ha per

oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati negli atti di concessione e nelle convenzioni coi soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario e il rispetto dei diritti dell'utenza.

4. Al fine di consentire l'esercizio dell'attivita' di controllo prevista dal comma 3, la convocazione di gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire all'autorita' di ambito la disponibilita' di tutti i dati utili per il riscontro dell'attivita' di gestione o comunque tutte le informazioni ritenute da essa necessarie.

5. Sia i dati di natura economico-finanziaria che quelli di natura tecnica, sono certificati da societa' di revisione e certificazione riconosciute dalla Consob.

ARTICOLO 8

(Funzioni regionali)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attivita' delle Autorita' di ambito.

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e, sul piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle prioritari

di intervento in relazione alla disponibilit  di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari.

3. Le funzioni di controllo attengono:

- a) alla verifica della compatibilit  dei programmi di intervento predisposti dalle Autorita' di ambito con gli obiettivi e le priorit  stabilite dalla Regione;
- b) alla verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatori sopra indicati;
- c) al controllo delle prestazioni dei gestori nei vari ambiti territoriali ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti.

4. Per permettere lo svolgimento di tali attivita' di programmazione e controllo, le Autorita' di ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.

5. Nell'ambito dell'espletamento delle predette funzioni la Regione provvede:

- a) a fissare gli standards comuni a tutte le Autorita' di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attivita' del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;
- b) a concorrere all'attivita' di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'Autorita' di ambito e dai soggetti gestori medesimi;
- c) a svolgere le attivita' ispettive e di verifica eventualmente richieste dal comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della L. 36/94.

6. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze diservizi tra i presidenti delle autorita' di ambito e, in relazione alle loro competenze, le Province e le autorita' di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali.

7. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione promuove progetti, studi e ricerche. Il relativo capitolo di spesa e' istituito con la legge di bilancio dell'esercizio finanziario 1996.

ARTICOLO 9

(Effetti della costituzione dell'autorita' di ambito)

1. Gli enti locali consorziati, con l'approvazione degli atti costitutivi dell'Autorita' di ambito, cessano l'esercizio delle funzioni attinenti i propri servizi e attribuiscono all'Autorita'

di ambito la competenza all'affidamento del servizio idrico integrato ed alla sottoscrizione della convenzione ex art. 11 legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Fino a quando l'Autorita' di ambito non sara' in grado di sotto scrivere la convenzione di cui al comma 1 e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto e' determinata dagli Enti locali dell'ambito ed applicata dai soggetti gestori esistenti.

3. La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali prevista all'art. 2, non ha effetti sul trasferimento della risorsa idrica fra comuni situati in ambiti territoriali ottimali distinti.

ARTICOLO 10

(Disposizione finanziaria transitoria)

1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell'art. 9, comma primo della legge n. 36/94, le spese di funzionamento dell'autorita' di ambito gravano in via provvisoria sui Comuni ricadenti nel medesimo territoriale ottimale, in proporzione all'entita' della popolazione residente.

ARTICOLO 11

(Personale)

1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalita' per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

ARTICOLO 12

(Norme transitorie)

1. In attesa del recepimento del Capo I della L. 36/94 e della L.183/89, le autorita' di ambito, relativamente ai punti d) ed e) del comma 2 art. 7 della presente legge, devono chiedere alla Autorita' di bacino competente un parere, da esprimersi entro 60 giorni, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della L. 36/94.

2. Nei territori ricadenti nei bacini di interesse regionale, ovvero laddove non sia stata istituita Autorita' di bacino, il parere di cui al comma precedente viene espresso dalla Giunta regionale con le medesime modalita'.

Allegato A

AMBITI TERRITORIALI

n. 1 Toscana Nord

n. 2 Basso Valdarno

- n. 3 Medio Valdarno
- n. 4 Alto Valdarno
- n. 5 Toscana Costa
- n. 6 Toscana Ombrone

<seguono elenchi Comuni e Province e cartografia>

Allegato B
(Statuto dell'Autorita' di Ambito)

ARTICOLO 1
(Costituzione e denominazione)

1. In applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'Art. 4 della legge regionale n..... del....., tra i Comuni di:

e' costituito un consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, denominato "Autorita' di Ambito.....".

ARTICOLO 2
(Durata e sede)

1. Il Consorzio e' costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.

2. L'Autorita' di Ambito.....ha sede nel comune di..... .

ARTICOLO 3
(Finalita')

1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale ".....", quale risulta delimitato dall'allegato A) della LR n. 81 del 21.7.1995 e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

ARTICOLO 4
(Funzioni)

1. L'Autorita' di Ambito....., svolge le funzioni di cui all'art. 7 della LR n. 81 del 21.7.1995.

2. In particolare spetta all'Autorita' di Ambito:

- a) scegliere la forma di gestione del servizio;
- b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
- c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;

d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

3. Le funzioni di programmazione del servizio idrico integrato consistono principalmente:

- a) nella predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio che indicherà le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;
- b) nell'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al precedente punto a).

3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, nei confronti del soggetto gestore che opera in regime di monopolio.

4. L'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

ARTICOLO 5

(Quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione all'Autorità di Ambito....., determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue:

- comune di.....

- comune di.....

.....

- Art. 6

Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito agli enti consorziati

1. Il Presidente dell'Autorità di Ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Autorità di Ambito.

ARTICOLO 7

(Forma di consultazione)

1. Gli organi dell'Autorità di Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in

merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità di Ambito.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell'Autorità di Ambito, in particolare:

- a) attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
- b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

ARTICOLO 8

(Tutela dei diritti degli utenti)

1. Gli organi dell'Autorità di Ambito..... assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 43 del 22 febbraio 1994.

2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1.

3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

ARTICOLO 9

(Organi)

1. Sono organi dell'Autorità di Ambito..... :

- a) l'Assemblea dei rappresentanti;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori.

ARTICOLO 10

(Composizione e durata dell'assemblea)

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti dagli enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.

3. L'Assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato l'Assemblea assicura la necessaria continuita' amministrativa all'Autorita' di Ambito fino all'insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

4. Fermo il principio della continuita' amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sara', di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Autorita' di Ambito qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale.

5. Ugualmente si provvedera' nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

ARTICOLO 11

(Attribuzioni dell'assemblea)

1. L'assemblea e' titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attivita' dell'Autorita' di Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;
- c) elezione del collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- e) determinazione dell'entita' del fondo di dotazione consortile;
- f) approvazione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, quelle da reperire, nonche' i proventi da tariffa;
- g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
- h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera g);
- i) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);
- j) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e segg. della legge n. 36/1994;
- k) approvazione dei regolamenti interni;
- l) determinazione delle indennita' e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;
- m) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attivita' di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
- n) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 36/1994 e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10 comma 3

- della legge stessa;
- o) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36/94, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti nella convenzione-tipo;
 - p) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 12

(Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

ARTICOLO 13

(Funzionamento dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità di ambito.
2. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la

quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.

4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (1/3 se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei comuni consorziati (1/3 se in seconda convocazione).

5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), i), j), k), l), dell'art. 11, è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi (2/3) delle quote di partecipazione all'Autorità di Ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati.

ARTICOLO 14

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Autorità di Ambito e da n. dieci (10) consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.

2. Uno dei dieci consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice Presidente.

3. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea dei rappresentanti.

4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.

5. Il subentrante rimane in carica sol quanto sarebbe durato il suo predecessore.

ARTICOLO 15

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione dell'Autorità di Ambito.

2. In particolare esso:

a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), m) dell'art. 11;

b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;

d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi

- professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
- e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Autorita' di Ambito.

ARTICOLO 16

(Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione e' convocato e presieduto dal Presidente dell'Autorita' di Ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le stesse modalita' per la convocazione dell'assemblea.
2. Puo' essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 17

(Presidente)

1. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
 - c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorita' giudiziaria ed amministrative;
 - d) cura la relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 8 comma 1 del presente statuto;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere in tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
 - f) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;
 - g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
 - h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;
 - i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea

dei rappresentanti e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del Consiglio di amministrazione designato dal presidente stesso alla carica di Vice Presidente.

ARTICOLO 18

(Commissioni consultive)

1. Per lo studio di determinate materie e d'iniziativa afferenti le attività d'istituto dell'Autorità di Ambito, l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

ARTICOLO 19

(Collegio dei revisori)

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.

4. Possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente dell'Autorità di Ambito, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità di Ambito.

ARTICOLO 20

(Uffici e personale)

1. L'Autorità di Ambito è dotata di un Ufficio di Direzione costituito da.....

2. La copertura dei posti del predetto Ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi

dell'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 21

(Patrimonio)

1. L'Autorita' di Ambito e' dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonche' dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione e' effettuata in base al valore attuale con le modalita' previste dall'art. 2343 cod. civ.

3. All'Autorita' di Ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito. 4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Autorita' di Ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

ARTICOLO 22

(Contabilita' e finanza)

1. Per la finanza e contabilita' dell'Autorita' di Ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.

2. Il fabbisogno finanziario e' indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

ARTICOLO 23

(Disposizione finanziaria transitoria)

1. In attesa della organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' della disciplina di cui all'art. 13, comma 3 della stessa legge in materia di tariffa del servizio idrico, le spese di funzionamento dell'Autorita' di Ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione all'entita' della popolazione residente.

ARTICOLO 24

(Norma finale di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.